

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sede di Roma

Reg. Ord.: /

La Sezione Prima *quater* composta dai Signori
Pio Guerrieri Presidente, relatore
Gabriella De Michele Consigliere
Antonella Mangia Primo Referendario
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **18 dicembre 2006**;

Visto il ricorso n. 10172/06, proposto dai Signori Ruocco Giuseppe e Carloni Cesare, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Laura Ferri (fax 06/537416), con domicilio eletto in Roma, Circonvallazione Gianicolenze n. 302;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (fax 06/68897649), domiciliato *ex lege* presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, in persona del legatè rappresentante p.t.,

e, nei confronti dei Signori,

Giallanza Domenico, rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Amato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Crescenzo n. 9 (fax 06/6878034); Torroni Antonio, intimato presso la sede di servizio il 31.10.06, nonché i Signori Buffa Michele, Cardarelli Mauro, Candido Pantaleo, De Michele Mauro, Reni Antonio, Quizi Daniele Valter, Spina Pasquale, Lombardi Giovanni, Cali Francesco Antonio, Manis Mario, Agnotti Arpaia Gustavo, Reale Roberto, Garofano Sandro, Zito Michele, Strippoli Onofrio, Costanza Cosimo Damiano, Maglione Pasquale, Detrassi Maurizio, Mercurio Salvatore, Masi Franco, Pace Angelo, Margani Gaetano Giovanni, Iannello Salvatore, Quattrocchi Andrea, Netti Lorenzo, Tuzi Mario, Pira Pierluigi, Manbuca Michele, Fusco Cataldo, Aloï Felice, Plano Giuseppe, La Valle Claudio, Sebastianelli Riccardo Massimo, Velluto Domenico, Cavallaio Giovanni, Sciscio Giovanni, Tona Giorgio, Di Gioia Raffaele, tutti intimati il 13.12 u.s., nessuno dei quali risulta essersi ancora costituito;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- dell'atto 6/2/2006 del Direttore Generale Dott. Gaspare Sparacia di approvazione della graduatoria dei candidati al **concorso interno per titoli ed esame, per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria**, pubblicata sul B.U. del Ministero n. 10 del 31.5.06, e poi sulla G.U. n. 54 del 18.7.06;
- del provvedimento che avrebbe attivato il corso di formazione con decorrenza dall'8.5.2006;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti all'atto impugnato;

Visti i documenti depositati con il ricorso, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, nonché gli ulteriori depositi nelle camere di consiglio del 24 novembre, 4 e 18 dicembre 2006;

Vista la costituzione del 18.11.06 n. 61611 prot. dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero della Giustizia; Vista la memoria di costituzione del Signor Domenico Giallanza, i documenti depositati nella c.c. del 24.11, e, nella odierna C.C., da parte della difesa ricorrente, brevi note "c.d d'udienza" con l'elenco delle ulteriori notifiche ai controinteressati, nonché documento relativo al caso di un concorrente, privo dei requisiti;

Vista la analitica ordinanza collegiale istruttoria 24/28 novembre 2006 n. 1300, e i relativi presupposti;

Visti i documenti depositati dal DAP il 1° dicembre u.s. (venerdì, ore 13), fatti riprodurre in tre copie nella stessa mattina del 18 dicembre per consegnarli a tutte le parti costituite, compresa l'Avvocatura dello Stato, **che afferma non averle mai ricevute direttamente dal DAP**;

Uditi nella odierna camera di consiglio l'Avv. M.L. Ferri e l'Avv. Tanno in delega dell'Avv. E. Amato, nessuno è presente per l'Avvocatura Generale dello Stato; udito poi il relatore Pres. Pio Guerrieri;

Constatato l'elenco delle nuove notifiche (depositato dall'Avv. Ferri) ai soggetti controinteressati, sia pure a diverso titolo, per essere stati ammessi al concorso a 36 posti in epigrafe, alcuni senza avere i relativi requisiti di partecipazione, altri ammessi solo al corso di formazione con d.c.p. e successive ordinanze collegiali di 1° o di 2°, peraltro tutti corrispondenti alla prova fornita in data successiva alla odierna camera di consiglio;

Considerato che neanche nei "concorsi interni" possono essere giustificate procedure semplificate tali da eliminare la certezza di un pari trattamento: questa viene meno se non viene depositato il verbale di accertamento dei requisiti di ammissione al concorso (cfr. art. 2 del bando a 36 posti *de quo*), verbale, che, ai fini di giustizia, può depositare qualsiasi componente la commissione; **che tali requisiti non potranno mai essere sostituiti dalla mera ammissione o/e partecipazione al corso di formazione**, al quale, peraltro, **sono stati invitati a partecipare solo i primi 37 qualificati alle due prove scritte che avrebbero riportato una votazione di almeno 44,8180**, anche se privi dei requisiti di ammissione (**criterio non previsto nel bando, e da se solo idoneo ad alterare ogni logica concorsuale**, riservata ad una futura occasione la verifica su possibili indizi clientelari), salvi i casi di altri ammessi con riserva (o d'ufficio, o, anche, erroneamente per provvedimento giurisdizionale, ove non risultassero poi in possesso dei requisiti di ammissione), e, salvo altri ancora, non ammessi, pur avendone i requisiti, perché "**depistati**" da incaute risposte alle numerose diffide inviate al dr. Sparacia, quale D.G. del Personale e della Formazione, incaute se non altro perché preordinate ad evitare che l'aspirante potesse totalizzare una presenza minima al corso;

Ritenuto che la presenza di "**gravi irregolarità**" commesse nel corso del procedimento (giusta le censure dedotte con il ricorso e non smentite documentalmente dagli atti del DAP) potrebbe anche legittimare l'annullamento del concorso tutto; pur tuttavia, **può essere fatto salvo l'interesse pubblico ricorrendo ad una soluzione che**, ora come allora, **rispetti i requisiti di ammissione al concorso previsti dal bando, mantenga un'unica decorrenza giuridica della nomina per tutti i soggetti in possesso dei requisiti alla data della domanda, non impedisca poi la prosecuzione della formazione solo a coloro che (meritatamente o meno) hanno conseguito una certa votazione alle prove scritte** (anzi, non è ragionevole che il corso di formazione venga seguito solo da un numero di concorrenti pari al numero dei posti da assegnare); **Ritenuto**, d'altra parte, **che l'interesse dei due odierni ricorrenti**, contrariamente alla tesi semplicistica dell'Avvocatura dello Stato che parte dal presupposto che costoro si troverebbero uno al 47° e l'altro al 51° posto in graduatoria, **risulta confortato dalla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato 12.9.06 n. 8029** (pag. 9, primo brano) che, nel far salve le ipotesi di "arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti", reali nel caso oggi in esame e non solo ipotetiche (come nel caso trattato in quella sede di appello), consente un utile "scorrimento della graduatoria" in loro favore, a) escludendo anzitutto quei concorrenti che non risultano in possesso dei requisiti di ammissione al concorso, né possono conseguirlo ... per così dire "onoris causa" per aver partecipato al corso di formazione, b) escludendo poi coloro che, quand'anche risultassero possedere i requisiti di ammissione, di fatto non hanno mai contestato la graduatoria fatta pubblicare dal dr. Sparacia sul B.U. del Ministero della Giustizia il 18.7.06, di fatto dandone acquiescenza; c) escludendo tutti gli altri concorrenti che figurassero in graduatoria in posizione deteriore agli odierni ricorrenti; d) escludendo, infine, i deceduti medio termine; d'altra parte, mentre l'assunzione degli idonei ad un concorso rientra nella facoltà dell'amministrazione, lo scorrimento della graduatoria per l'accertamento postumo di chi non avrebbe neanche i requisiti di ammissione al concorso, o di quanti avessero dato acquiescenza è un'atto di accertamento dovuto.

Il Collegio è ben consapevole che sono ancora in corso due notifiche mancate, relative al primo gruppo, nonché altre a coloro che precedono la posizione degli odierni ricorrenti, e la loro prova dovrà essere ancora depositata in giudizio, ma è parimenti consapevole che è urgente riallineare le settimane dei moduli o/e tirocini in programma, per consentire a tutti gli aventi titolo di essere messi in condizioni di parità con gli altri concorrenti aventi titolo.

P.Q.M.

a) in attesa che si completi la fase di recupero sub b, sospende la prosecuzione del corso di formazione per quanti l'hanno già frequentato, ovviamente per una durata utile (quale che sia il modulo seguito fino a dicembre 2006), e, conseguentemente, il DAP - entro 5 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza a mezzo fax - dovrà fornire a questa Sezione giudicante la conferma di avere informato individualmente tutti i partecipanti al corso di formazione sospeso, impegnati a rientrare in servizio presso le sedi di appartenenza, e, nei successivi 10 gg., il DAP dovrà depositare copia della domanda di tutti i concorrenti, con tutta la documentazione confermativa o meno del possesso dei requisiti di ammissione, nonché il relativo attestato di utile frequenza al corso;

b) dispone che dall'8 gennaio 2007 abbia inizio il corso di formazione per quanti, pur avendo i requisiti di partecipazione al concorso, non hanno potuto prenderne parte assieme agli altri (è sicuramente il caso dei Signori **Ruocco Giuseppe e Carloni Cesare**), ovvero, neanche con ammissione con riserva d'ufficio o con provvedimento giurisdizionale (sicuramente è il caso dei Signori **Buffa Michele e Cardarelli Mauro**, ammessi con riserva con ordinanza del Consiglio di Stato 14.11.06 n. 5963 in riforma della ordinanza 30.8.06 n. 4724 della Sezione I feriale del Tar del Lazio), senonchè, nonostante la decisione di appello, questi ultimi sono gli unici relegati in una sede senza alcun docente, a perder tempo contro la loro



volontà); **la decisione-burla**, adottata dal DAP per questi secondi concorrenti, **dimostra come** la passata gestione del personale del DAP sia stata, in realtà, “timonata” più dal volere clientelare di pochi e/o dalla indebita ingerenza di certi “sindacati forti” (cfr., anche la sentenza di questa Sezione I quater “Sproviero” 31.10.06 n. 11461/06, pag. 5), dimostra quanto il DAP tenga conto delle decisioni del giudice amministrativo; la stessa decisione-burla conferma quanto già detto nella precedente ordinanza 24/28 novembre 2006 n. 1300-C sul presente ricorso, laddove - a pag. 2 (terza, quarta e quinta riga) – si è esclusa ogni garanzia di pari trattamento, nel dare future e “vane promesse da marinaio” di tentare nel successivo analogo concorso.

Tutto ciò giustifica la necessità che la dott.ssa Luigia Mariotti Culla, nella qualità di Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, individuata la sede di corso necessaria per quei pochi concorrenti che si sono trovati in condizioni sperequate rispetto agli altri (una o più sedi al massimo) dovrà comunicare loro l’inizio e la durata dei moduli già frequentati dai primi, avvisando in pari tempo le sedi appartenenza che sono esonerati dal prestare servizio; da parte sua – a conferma del pari trattamento fra i concorrenti - il DAP, nei successivi 10 gg., dovrà depositare copia della domanda di tutti i partecipanti al corso di formazione sub b), cioè dei quattro sopra individuati, salvo altri che si trovassero in identica situazione, con tutta la documentazione confermativa o meno del possesso dei requisiti di ammissione al concorso;

c) al termine della fase di recupero sub b, tutti i partecipanti al corso sub a e sub b, dovranno partecipare ai restanti moduli o settimane di tirocinio, come già previsti in programma, secondo una organizzazione logistica programmata dalla Direzione dell’ Istituto Superiore Studi Penitenziari, che dovrà disporre l’avviso individuale della sospensione dei corsi sub a, dell’inizio del corso di recupero sub b, e della distribuzione dei concorrenti nelle varie sedi nella terza fase sub c, nonché copia della presente ordinanza;

d) qualsiasi forma di ostruzionismo alla soluzione sopra delineata in dispositivo potrebbe giustificare una o più segnalazioni nei confronti dei funzionari del DAP o/e soggetti amministrati presso la o le Procure della Repubblica competenti per il fatto singolo, che, in concorso o meno ai sensi di legge, dovessero paralizzare la soluzione ripristinatoria in dispositivo;

e) si fa carico, in particolare, all’Avvocatura Generale dello Stato di riprodurre ex novo l’intero allegato n. 1 del suo deposito alla camera di Consiglio del 18.12.06, letteralmente strappato dalla fascicolo, in sede di mera esibizione, dopo il deposito; il deplorabile inconveniente (!?!) non sarebbe avvenuto se anche l’Avvocatura dello Stato usasse depositare tre copie dei documenti, come dovrebbero fare tutte le parti private;

f) la dott.ssa Luigia Mariotti Culla (fax 06/30261425), nella qualità sopra enunciata, è corresponsabile nell’avvisare tempestivamente la D.G. del Personale e Formazione, i Provveditorati Regionali, i Direttori delle sedi dei corsi sospesi pro tempore (come già elencati nella sua nota 24.4.06 n. 04806) dei forzati cambiamenti di programma nei corsi di formazione, nonché nell’avvisare tempestivamente il legale di parte ricorrente, onerato a completare le notifiche di rito, degli spostamenti (previsti o meno) dei soggetti da raggiungere;

g) Per ogni necessità cautelare viene aggiornata la camera di consiglio al 23.1.07, mentre l’udienza di merito viene fin d’ora fissata alla udienza del 15 marzo 2007;

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti a mezzo i numeri di fax sopraindicati, affinché le stesse la tengano nella dovuta considerazione.

Roma, 2 gennaio 2007

Il Presidente, relatore ed estensore